Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 9 ottobre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. **482.**

Modificazioni e integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, allegati numeri 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Riconosciuta la necessità di modificare ed integrare la tabella delle malattie professionali nell'industria e la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, allegati n. 4 e n. 5, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

La tabella delle malattie professionali nell'industria, allegato n. 4 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, allegato n. 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate come dalle nuove tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1975

LEONE

TOROS — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 23

ALLEGATO N. 4

NUOVA TABELLA
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro
1) Malattie causate da piombo, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti	4 anni. 18 mesi per malattie causate dai composti organici del piombo. In caso di nefrite: 8 anni
2) Malattie causate da mercurio, amalgame e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio, amalgame e composti	4 anni
3) Malattie causate da fosforo e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del fosforo e composti	6 anni
4) Malattie causate da arsenico, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico, leghe e composti	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
5) Malattie causate da cromo, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe e composti	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche polmonari: 30 anni
6) Malattie causate da berillio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti	4 anni
7) Malattie causate da cadmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio, leghe e composti	3 anni
8) Malattie causate da vanadio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti	3 anni
9) Malattie causate da nichelio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del nichelio, leghe e composti	3 anni. 18 mesi per le malattie causate dal nichelcarbonile. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
10) Malattie causate da manganese, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del manganese, leghe e composti	4 anni

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro
11) Malattie causate da bromo, cloro, fluoro, iodio e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del bromo, cloro, fluoro, iodio e composti	3 anni
12) Malattie causate da acido nitrico, ossidi di azoto, ammoniaca, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido nitrico, ossidi di azoto e dell'ammoniaca	3 anni
13) Malattie causate da anidride solforosa, acido solforico, idrogeno solforato, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dell'anidride solforosa, dell'acido solforico, dell'idrogeno solforato	3 anni
14) Malattie causate da tallio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del tallio, leghe e composti	3 anni
15) Malattie causate da antimonio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti	3 anni
16) Malattie causate da osmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dell'osmio, leghe e composti	3 anni
17) Malattie causate da selenio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del selenio, leghe e composti	3 anni
18) Malattie causate da rame, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del rame, leghe e composti	3 anni
19) Malattie causate da stagno, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dello stagno, leghe e composti	3 anni
20) Malattie causate da zinco, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dello zinco, leghe e composti	3 anni
21) Malattie causate da derivati dell'acido carbonico e tiocarbonico, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido carbonico e tiocarbonico	3 anni
22) Malattie causate da solfuri di bario, calcio e sodio, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei solfuri di bario, calcio e sodio	3 anni
23) Malattie causate da ozono e loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dell'ozono	3 anni
24) Malattie causate da acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno, acido isocianico e suoi esteri, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico, dei cianuri e dei composti del cianogeno, dell'acido isocianico e suoi esteri	18 mesi
25) Malattie causate da alcoli, glicoli e derivati, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione degli alcoli, glicoli e loro derivati	3 anni
26) Malattie causate da ossido di carbonio, con le loro conseguenze dirette	*a*) Lavorazioni inerenti alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dello ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio; *b*) produzione di carbone da legna; *c*) condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine e degli apparecchi a combustione in genere; *d*) seconda lavorazione del vetro; *e*) lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica o ossiacetilenica; *f*) prova dei motori a combustione interna ed a scoppio e dei veicoli mossi con tali mezzi	18 mesi
27) Malattie causate da cloruro di carbonile (fosgene), con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di carbonile	18 mesi
28) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio	3 anni
29) Malattie causate da idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici	3 anni

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro
30) Malattie causate da idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati e loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
31) Malattie causate da nitro derivati alifatici, esteri dell'acido nitrico e loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei nitro derivati alifatici, esteri dell'acido nitrico	3 anni
32) Malattie causate da chinoni e derivati	Lavorazioni che espongono all'azione dei chinoni e derivati	3 anni
33) Malattie causate da fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli e loro omologhi e loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli e loro omologhi	3 anni
34) Malattie causate da amine alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie e terziarie ed eterocicliche) e da idrazine aromatiche e da loro derivati, alogenati, fenolici, nitrosi e nitrati e solfonati e loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie e terziarie ed eterocicliche) e da idrazine aromatiche e da loro derivati, alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati e loro derivati	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
35) Malattie causate da derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati, dei fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati, dei fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi	3 anni
36) Malattie causate dal cloruro di vinile e dagli altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici e loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di vinile e degli altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici	3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
37) Malattie causate da chetoni e derivati alogenati e loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei chetoni e derivati alogenati	3 anni
38) Malattie causate da eteri ed esteri e loro derivati alogenati e loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione degli eteri ed esteri e loro derivati alogenati	3 anni
39) Malattie causate da aldeidi sature e non sature, acidi organici saturi e non saturi, tioacidi, anidridi e i loro derivati alogenati e loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione delle aldeidi sature e non sature, degli acidi organici saturi e non saturi, tioacidi, anidridi e i loro derivati alogenati	3 anni
40) Malattie causate da radiazioni ionizzanti, da laser, da onde elettromagnetiche e loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione delle radiazioni ionizzanti, da laser, da onde elettromagnetiche	30 anni
41) Malattie cutanee provocate nell'ambiente di lavoro da sostanze non considerate in altre voci: catrame, bitume, fuliggine, pece, antracene, paraffina grezza, olii minerali e composti, prodotti e residui di dette sostanze, cemento, calce, resine naturali ed artificiali, gomme, olii di lino, trementina, lacche, vernici, alcali caustici, cloruro di sodio, conchiglie, coralli, madreperle, antibiotici, sulfamidici, legni esotici (tek, Kambala, noce mansonia), persolfato di ammonio, gomma arabica, detersivi, coprolattame, acido tannico	Lavorazioni che espongono all'azione delle sostanze a fianco indicate	6 mesi. In caso di manifestazioni neoplastiche: 30 anni
42) Malattie osteoarticolari e angioneurotiche, causate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro e loro conseguenze dirette	Lavori nei quali si impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile, macchine ribattitrici, macchine rigasuole e rigatacchi, motoseghe portatili	6 anni
43) Malattie causate da lavoro in aria compressa	Lavori in aria compressa	3 anni. In caso di manifestazioni artritiche: 10 anni

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro
44) Ipoacusia e sordità da rumori	*a*) lavori dei calderai; *b*) ribaditura dei bulloni; *c*) battitura e foratura delle lamiere con punzoni; *d*) prove dei motori a scoppio; *e*) produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli; *f*) condotta di aeromobili; *g*) fabbricazione di chiodi; *h*) lavoro dei telai; *i*) taglio di lastre e blocchi di marmo con dischi di acciaio a corona diamantata; *l*) lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa; *m*) lavorazioni di produzione degli acciai ai forni ad arco e ad induzione; *n*) lavorazioni con impiego di seghe per metalli; *o*) prova dei dispositivi di segnalazione acustica; *p*) lavorazione meccanica del legno con impiego di: 1) seghe circolari; 2) piallatrici; 3) toupies; *q*) fucinatura nelle fonderie; *r*) fabbricazione delle falci; *s*) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa; *t*) lavori svolti allo interno delle navi (in allestimento ed in riparazione): 1) lavorazioni rumorose come rottura delle lamiere, battitura dei bulloni, ecc.; 2) lavori di verniciatura; *u*) tranciatura dei metalli; *v*) lavori di spray con torce al plasma; *x*) prova delle armi da fuoco automatiche; *z*) prova dei motori a reazione.	4 anni
45) Cataratta da energie raggianti	Fusione del vetro e dei metalli; lavorazioni su masse incandescenti	6 anni
46) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette	Lavori nelle miniere, nelle cave di argilla e sottoterra, nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi	3 anni
47) Broncopneumopatie da inalazione di silicati o di calcare, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono alla inalazione di silicati o di calcare	20 anni
48) Broncopneumopatie da inalazione di polveri o esalazioni di alluminio, polveri di metalli duri, polveri di scorie Thomas, polveri di legni esotici, polveri di cotone, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono alla inalazione di polveri o esalazioni di alluminio, polveri di metalli duri, polveri di scorie Thomas, polveri di legni esotici, polveri di cotone	3 anni. In caso di asma bronchiale: 18 mesi
49) Broncopneumopatie da inalazione delle seguenti sostanze non considerate in altre voci: antibiotici, farina di frumento, gomma arabica, isocianati, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono alla inalazione di: antibiotici, farina di frumento, gomma arabica, isocianati	3 anni. In caso di asma bronchiale: 18 mesi

ALLEGATO N. 5

NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL'AGRICOLTURA

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro
1) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette	Lavoro in terreni irrigui e argillosi	3 anni
2) Malattie causate da arsenico e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione di arsenico e composti impiegati in agricoltura	3 anni
3) Malattie causate da composti del mercurio, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti del mercurio impiegati in agricoltura	3 anni
4) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione di solfuro di carbonio impiegato in agricoltura	3 anni
5) Malattie causate da fosforo e composti, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione del fosforo e composti impiegati in agricoltura	3 anni

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro
6) Malattie causate da derivati clorurati e bromurati degli idrocarburi, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati clorurati e bromurati degli idrocarburi impiegati in agricoltura	3 anni
7) Malattie causate da derivati del benzolo, dei fenoli, dei cresoli, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del benzolo, dei fenoli, dei cresoli impiegati in agricoltura	3 anni
8) Malattie causate da composti del rame, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti del rame impiegati in agricoltura	3 anni
9) Malattie causate dai derivati dell'acido carbonico e dell'acido tiocarbonico, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido carbonico e dell'acido tiocarbonico impiegati in agricoltura	3 anni
10) Malattie causate da polisolfuri di bario, di calcio, di sodio, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei polisolfuri di bario, di calcio, di sodio, impiegati in agricoltura	3 anni
11) Malattie causate da composti organici dello stagno, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici dello stagno impiegati in agricoltura	3 anni
12) Malattie causate dai derivati degli arilsolfoni, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati degli arilsolfoni impiegati in agricoltura	3 anni
13) Malattie causate dai derivati del tricloroetanolo, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del tricloroetanolo impiegati in agricoltura	3 anni
14) Malattie causate dai derivati dell'acido fenossiacetico, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido fenossiacetico impiegati in agricoltura	3 anni
15) Malattie causate dai derivati dell'acido ftalico e della ftalimide, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido ftalico e della ftalimide impiegati in agricoltura	3 anni
16) Malattie causate dai derivati della triazina, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati della triazina impiegati in agricoltura	3 anni
17) Malattie causate dai derivati del fenantrene, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del fenantrene impiegati in agricoltura	3 anni
18) Malattie causate dai derivati del dipiridile, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del dipiridile impiegati in agricoltura	3 anni
19) Malattie causate dai derivati clorurati dell'acido benzoico, con le loro conseguenze dirette	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati clorurati dell'acido benzoico impiegati in agricoltura	3 anni
20) Malattie causate da acido nitrico, ossidi di azoto ed ammoniaca	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido nitrico, degli ossidi di azoto e della ammoniaca impiegati in agricoltura	3 anni
21) Broncopneumopatie causate da agenti e sostanze non comprese in altre voci: — derivati dermici ed escrementi di animali; — polveri di cereali; — polveri di fieno; — miceti.	Lavorazioni che espongono alla inalazione degli agenti e sostanze a fianco indicati	3 anni. In caso di asma bronchiale: 18 mesi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1975, n. 483.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602, e successive modificazioni;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e nell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio ».

All'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« La formazione degli elenchi di cui al presente articolo può essere affidata, con decreto del Ministro per le finanze, al consorzio obbligatorio tra esattori delle imposte dirette in carica con le modalità di cui all'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693 ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« La formazione dei ruoli è effettuata con sistemi meccanografici; con decreto del Ministro per le finanze sono disposti gli adattamenti al mezzo meccanografico delle prescrizioni contenute nei precedenti commi. Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga della facoltà di cui all'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con decreto del Ministro per le finanze possono essere affidati al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica anche compiti di carattere esecutivo inerenti all'attività di preparazione e compilazione dei ruoli, compreso quello della rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, salve le definitive determinazioni dei competenti uffici delle imposte dirette, con determinazione del compenso ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della predetta legge ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI
— COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1975.

Nomina del vice commissario dello Stato per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana, nonché la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al commissario dello Stato per l'anzidetta regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1969, n. 488, contenente norme di attuazione dello statuto della regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato;

Preso atto che il dirigente generale dott. Giovanni D'Adamo, nominato vice commissario dello Stato per la regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio in data 27 dicembre 1973, è stato destinato ad altro incarico e, pertanto, occorre nominare il nuovo vice commissario;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1975 il dott. Gaetano Terzi, nominato dirigente generale, è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, in posizione di fuori ruolo, l'incarico di vice commissario dello Stato per la regione siciliana, a decorrere dal 10 luglio 1975;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 10 luglio 1975, il dirigente generale dott. Gaetano Terzi è nominato vice commissario dello Stato per la regione siciliana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1975

Il Presidente: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1975
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 101

(8398)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stilvit F », della ditta Albi terapeutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4517/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 maggio 1959, con il quale vennero registrate ai numeri 15202 e 15202/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata Stilvit F, gocce, nella confezione flacone da 10 cc, e la relativa categoria pomata, nella confezione tubo da g 50, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotte nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 3869/R in data 28 febbraio 1963, con il quale venne revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della specialità medicinale suddetta, limitatamente alla preparazione gocce;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27 n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Stilvit F categoria pomata, nella confezione tubo da g 50, registrata al n. 15202/A, in data 9 maggio 1959, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8222)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonificol », della ditta Klangar, in Milano. (Decreto di revoca n. 4525/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° marzo 1955, con il quale venne registrata al n. 9806 la specialità medicinale denominata Tonificol, nella confezione fiale 10 × 2 cc, a nome della ditta Klangar, con sede in Milano, via Viotti, 1/3, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Istifar Albanese di Milano;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Tonificol, nella confezione fiale 10 × 2 cc, registrata al n. 9806, in data 1° marzo 1955, a nome della ditta Klangar di Milano.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8215)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1975.

Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro per la grazia e giustizia il compito di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e titoli equiparati;

Visto il certificato dell'Istituto centrale di statistica in data 25 luglio 1975 dal quale si desume che nel biennio 30 luglio 1973-30 luglio 1975 l'indice del costo della vita ha subìto una maggiorazione del 38,9 %;

Viste le istanze del Consiglio nazionale del notariato e del Libero sindacato ufficiali giudiziari con le quali si chiede che il Ministro per la grazia e giustizia disponga la variazione dei proventi anzidetti;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e della indennità di accesso previsti rispettivamente dagli articoli 7, comma primo, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, vengono adeguati agli indici del costo della vita per il biennio 30 luglio 1973-30 luglio 1975 secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto: minimo lire quattrocentonovanta, massimo lire undicimilacentocinquanta;

2) indennità di accesso:

a) fino a	3	chilometri	L.	420;
b) » a	5	»	»	560;
c) » a	10	»	»	980;
d) » a	15	»	»	1.400;
e) » a	20	»	»	1.810;

oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo l'indennità prevista dalla lettera *e*) è aumentata di lire quattrocentoventi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1975

Il Ministro: REALE

(8399)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 202, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 23 settembre 1965 dal perito industriale meccanico Gentile Michele Sebastiano, tendente ad ottenere l'annullamento della delibera adottata il 1° aprile 1965 dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale per l'industria di Messina, concernente le nomine del personale insegnante non di ruolo nella parte relativa ai titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie per l'insegnamento delle esercitazioni pratiche nella sezione meccanici riparatori di automezzi.

(8316)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 68 Istruzione, foglio n. 339, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 18 dicembre 1969 dall'I.T.P. Antonucci Mario avverso la decisione emessa dal provveditore agli studi di Latina in data 18 ottobre 1969 a seguito del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente per l'assegnazione alla sede coordinata di Frosinone disposta dal preside dell'istituto professionale per l'agricoltura di Latina.

(8314)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 203, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 22 aprile 1968 dall'I.T.P. Bonacci Rolando Bruno avverso la deliberazione dell'istituto professionale per l'industria di Catanzaro in data 30 ottobre 1967, relativa alla retrodatazione della nomina a tempo indeterminato dell'insegnante tecnico pratico Maida Salvatore.

(8315)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 299, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Delucchi Giacomo avverso la deliberazione 23 maggio 1972, n. 90, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.

(8319)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Acarthane EC » dell'impresa Aziende del consiglio agrario forestale provinciale, in Trento.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvissoria concernente il presidio sanitario denominato « Acarthane EC », concessa alla impresa Aziende del consiglio agrario forestale provinciale, in Trento, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8422)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Pacol 4,5 % » dell'impresa Sodirodia, in Milano

Con decreto ministeriale 19 settembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvissoria concernente il presidio sanitario denominato « Pacol 4,5 % » concessa alla impresa Sodirodia, in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8415)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Rhodiasol » dell'impresa Sodirodia, in Milano

Con decreto ministeriale 19 settembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvissoria concernente il presidio sanitario denominato « Rhodiasol » concessa alla impresa Sodirodia, in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8416)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Endocide 50 » dell'impresa Sodirodia, in Milano

Con decreto ministeriale 19 settembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvissoria concernente il presidio sanitario denominato « Endocide 50 » concessa alla impresa Sodirodia, in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8417)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Ammate X » dell'impresa Ravit, in Roma

Con decreto ministeriale 19 settembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvissoria concernente il presidio sanitario denominato « Ammate X » concessa alla impresa Ravit, in Roma, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8418)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 52.706.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3854/M)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Rubicone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Savignano sul Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.732.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3850/M)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di S. Giovanni Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.111.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3852/M)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1975, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.769.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3823/M)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3825/M)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1975, il comune di Forenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3821/M)

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 77.188.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3851/M)

Autorizzazione al comune di Codroipo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1975, il comune di Codroipo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.616.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3820/M)

Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Crevalcore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3853/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Cedro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Santa Maria del Cedro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3826/M)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1975, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.254.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3822/M)

Autorizzazione alla provincia di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, la provincia di Padova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.477.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3824/M)

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.005.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3849/M)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Dovadola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3827/M)

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Gambettola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.021.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3828/M)

Autorizzazione al comune di Misano Adriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Misano Adriatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3829/M)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3830/M)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Predappio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.033.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3831/M)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3832/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Giglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Isola del Giglio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.121.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3833/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Civitella Paganico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.214.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3834/M)

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.659.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3835/M)

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Fabbriche di Vallico (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.708.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3836/M)

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Molazzana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.241.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3837/M)

Autorizzazione al comune di Piazza al Serchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Piazza al Serchio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3838/M)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Coriano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.847.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3839/M)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.279.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3840/M)

Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Montelupo Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3841/M)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3842/M)

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.224.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3843/M)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3844/M)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Sestino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.543.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3845/M)

Autorizzazione al comune di Pian di Sco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Pian di Sco (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.504.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3846/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Castel San Niccolò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3847/M)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3848/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 6 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	684,80	684,80	684,80	684,80	684,75	684,70	684,75	684,80	684,80	684,80
Dollaro canadese	668,10	668,10	667,50	668,10	667,90	668,10	667,90	668,10	668,10	668 —
Franco svizzero	252,05	252,05	252,50	252,05	252 —	252,05	252 —	252,05	252,05	252 —
Corona danese	111,78	111,78	111,80	111,78	111,65	111,75	111,80	111,78	111,78	111,75
Corona norvegese	121,65	121,65	121,70	121,65	121,56	121,60	121,73	121,65	121,65	121,65
Corona svedese	153,40	153,40	153,50	153,40	153,50	153,35	153,50	153,40	153,40	153,40
Fiorino olandese	253,25	253,25	253,40	253,25	253,25	253,20	253,36	253,25	253,25	253,20
Franco belga	17,2975	17,2975	17,30	17,2975	17,30	17,28	17,305	17,2975	17,2975	17,25
Franco francese	152,68	152,68	152,70	152,68	152,75	152,65	152,81	152,68	152,68	152,65
Lira sterlina	1399,10	1399,10	1399,40	1399,10	1399 —	1399,15	1399,10	1393,10	1393,10	1399,10
Marco germanico	261,06	261,06	261,20	261,06	261 —	261,05	260,85	261,06	261,06	261 —
Scellino austriaco	36,81	36,81	36,85	36,81	36,80	36,80	36,81	36,81	36,81	36,80
Escudo portoghese	25,32	25,32	25,28	25,32	25,26	25,30	25,30	25,32	25,32	25,30
Peseta spagnola	11,492	11,492	11,50	11,492	11,48	11,49	11,4975	11,492	11,492	11,49
Yen giapponese	2,262	2,262	2,27	2,262	2,26	2,26	2,2610	2,262	2,262	2,26

Media dei titoli del 6 ottobre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,525
» 5 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,025
» 5 % (Città di Trieste)	92,475
» 5 % (Beni esteri)	90,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,100
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	83,625
» 6 % » » 1972-87	81,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,850
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,700
» poliennali 7 % 1978	95,400
» » 9 % 1979	98,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	684,775
Dollaro canadese	668 —
Franco svizzero	252,025
Corona danese	111,79
Corona norvegese	121,69
Corona svedese	153,45
Fiorino olandese	253,305
Franco belga	17,301
Franco francese	152,745
Lira sterlina	1399,10
Marco germanico	260,955
Scellino austriaco	36,81
Escudo portoghese	25,31
Peseta spagnola	11,495
Yen giapponese	2,261

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella III annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso, per esami, per la nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive, sono attualmente disponibili dodici posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, con il quale è stata concessa all'Amministrazione civile dello interno, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella III annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

I vincitori verranno assegnati a prestar servizio, in relazione alle esigenze di personale delle singole sedi, esclusivamente nelle prefetture della Sardegna.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto *legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467*; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei *mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico* nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 5 marzo 1963, n. 367 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificata dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possano influire sul rendimento in servizio

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi di servizio indicate all'art. 1;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prima prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgersi in non più di dieci righe per ciascuna risposta.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) nozioni di diritto privato;

3) legislazione speciale amministrativa;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

6) storia civile d'Italia dal 1848;

7) geografia fisica e politica d'Italia.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 3), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni: articoli 1, 2, 3 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, con particolare riferimento ai titoli dal 1° al 4°;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, titolo III, capo IV, da art. 142 ad art. 160 (limitatamente per quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V, da art. 281 ad art. 326 (con

particolare riguardo ai casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, titolo I, da art. 17 ad art. 28;

d) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.

Art. 7.

Le prove scritte, previste dall'art. 6 del bando, avranno luogo nei giorni 29 e 30 dicembre 1975, con inizio alle ore 8,30, in Cagliari, presso il liceo statale scientifico «A. Pacinotti», via Liguria.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, Roma, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima, di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata, che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato, da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-D.M.-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri

di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera c), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31, legge 31 maggio 1975, n. 191): certificato della competente autorità militare.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 18° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella III annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, con lo stipendio annuo lordo di L. 1.176.000 (parametro 160), oltre all'assegno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla tredicesima mensilità, nonchè alle eventuali quote di aggiunta di famiglia e alle eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 agosto 1975

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1975
Registro n. 19 Interno, foglio n. 14

(8370)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 aprile 1975, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un segretario;

Vista la tabella A_1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

2) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

d) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura ed il grado della sua invalidità non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

prova scritta: tema attinente alla contabilià amministrativa della stazione sperimentale;

prova orale: discussione sul tema scritto; traduzione di una lettera commerciale dal francese o dall'inglese a scelta del candidato. Legislazione sulle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 11 dicembre 1975 alle ore 8,30; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportata nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio d'amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale, parametro 160, del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dell'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso dalla stazione sperimentale; nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Milano, addì 8 settembre 1975

Il presidente: BORGHESE

(8282)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 16 del 31 agosto 1975, pubblicato il 2 ottobre 1975, sono state inserite le graduatorie di merito e dei vincitori e degli idonei del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1974.

(8433)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione all'Accademia aeronautica, anno accademico 1974-75

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1974-75, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 274;

Visto il decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1974, registro n. 12 Difesa, foglio n. 106;

Visto il decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1974, registro n. 19 Difesa, foglio n. 330;

Considerato che con decreto ministeriale del 7 marzo 1975 il candidato Cimoli Roberto, partecipante al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, è stato escluso da detto concorso ai sensi dell'art. 12 del relativo bando;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi regolari della Accademia aeronautica, anno accademico 1974-75:

1. Montinaro Tiziano	punti	34,000
2 Durigon Orfeo	»	33,000
3. Bonessa Gianluigi	»	32,863
4. Marsiglia Franco	»	31,954
5. Depetro Salvino	»	31,863
6 Mirra Gaetano	»	30,909
7. Bedin Fabio	»	30,772
8. Mokbel Nicola	»	30,681
9. Gennari Cosimo Antonio Raffaele	»	30,590
10. Raimondo Salvatore	»	29,818
11. Russo Mario	»	29,681
12. Magrassi Carlo Enrico Maria	»	29,545
13. Giannotti Maurizio	»	29,454
14. Tomelleri Giorgio	»	29,272
15. Colasante Giovanni	»	29,181
16. Fabbri Romano	»	29,090
17. Comis Armando	»	28,681
18. Cantelli Umberto	»	28,590
19. Sanna Giovanni (nato il 13 aprile 1953)	»	28,409
20. Candidori Enrico (nato il 26 dicembre 1954)	»	28,409
21. Di Re Michele (nato il 3 giugno 1956)	»	28,409
22. Del Giorgio Ludovico	»	28,363
23. Grego Eupremio (nato il 1° gennaio 1955)	»	28,318
24. Remetti Romolo (nato il 24 marzo 1955)	»	28,318
25. Gagliano Salvatore (nato il 30 dicembre 1955)	»	28,272
26. Massa Stefano (nato il 5 aprile 1956)	»	28,272
27. Poggi Paolo	»	28,227
28. Simone Carlo Riccardo Vittoriano	»	28,181
29. Testa Benedetto	»	28,136
30. Costantini Orazio (nato il 22 gennaio 1954)	»	28,090
31. Molteni Fabio (nato il 5 marzo 1956)	»	28,090
32. Randaccio Vincenzo	»	28,045
33. Reggianini Roberto	»	28,000
34. Pauselli Walter	»	27,863
35. Regali Diego	»	27,818
36 Pizziol Walter	»	27,772
37. Pierobon Elvio	»	27,727
38. De Rossi Alberto	»	27,636
39. Bonuomo Gerardo	»	27,545
40 Busonero Roberto	»	27,500
41. Caputo Settimo	»	27,454
42. Latorre Francesco	»	27,409
43. Nocera Osvaldo	»	27,363
44 Didone Mario	»	27,318
45. Notaro Massimo (nato l'11 giugno 1954)	»	27,272
46. Carrieri Pierino (nato il 16 dicembre 1955)	»	27,272
47. Ceschin Giuseppe Paolo	»	27,227
48. Spazzini Flavio (nato il 14 marzo 1953)	»	27,181
49. De Micco Roberto (nato il 14 novembre 1954)	»	27,181
50. Arienta Massimo	»	27,136
51. Moretti Alberto (nato l'8 aprile 1953)	»	27,090
52. Trovato Sergio (nato il 10 settembre 1955)	»	27,090

N.	Nominativo		Punti
53.	de Benedetti Maurizio (Nunziatella)	punti	27,045
54.	Caruso Alberto	»	27,045
55.	Missana Fabio (nato il 10 agosto 1955)	»	27,000
56.	Liberace Benedetto (nato il 29 marzo 1956)	»	27,000
57.	Manzan Piergiorgio (nato il 1° luglio 1953)	»	26,954
58.	Beconcini Piero (nato l'11 marzo 1955)	»	26,954
59.	Bernardo Valter	»	26,909
60.	Padula Matteo	»	26,863
61.	Comito Francesco	»	26,818
62.	Alei Roberto	»	26,772
63.	Scuccimarra Michelantonio (nato il 23 maggio 1953)	»	26,727
64.	Piazza Salvi (nato il 20 dicembre 1955)	»	26,727
65.	Reginelli Claudio	»	26,681
66.	Coluccia Fernando (nato il 18 giugno 1953)	»	26,636
67.	Luciano Antonio (nato il 13 aprile 1954)	»	26,636
68.	Serafini Stefano (nato il 10 marzo 1954)	»	26,590
69.	Sonni Paolo (nato il 5 giugno 1954)	»	26,590
70.	Donadel Massimo	»	26,500
71.	Delehaye Luigi	»	26,454
72.	D'Ambrosio Angelillo Giuseppe	»	26,363
73.	Mastrogiacomo Francesco	»	26,272
74.	Turacchi Guido	»	26,181
75.	Riva Giacomo (nato il 3 febbraio 1954)	»	26,090
76.	Tassini Mario (nato il 1° ottobre 1955)	»	26,090
77.	Canton Claudio	»	26,045
78.	Sarto Andrea	»	26,000
79.	Migneco Giovanni (nato il 15 febbraio 1955)	»	25,863
80.	Borgna Giuseppe Michele (nato il 20 ottobre 1955)	»	25,863
81.	Puppin Romano (nato il 30 marzo 1954)	»	25,818
82.	Cini Mauro (nato il 7 agosto 1955)	»	25,818
83.	Grespi Marco (nato il 3 dicembre 1955)	»	25,818
84.	Capello Pierluigi	»	25,772
85.	Gardini Elvio (nato il 30 settembre 1953)	»	25,727
86.	Quarta Giorgio Maria (nato il 16 agosto 1955)	»	25,727
87.	Piccio Pier Ruggero (nato il 16 maggio 1954)	»	25,681
88.	Bardelli Giovanni Carlo (nato il 26 luglio 1955)	»	25,681
89.	Forgione Paolo	»	25,636
90.	Zanetti Guglielmo (nato il 23 febbraio 1953)	»	25,590
91.	Baccega Livio (nato il 24 luglio 1953)	»	25,590
92.	Gatti Giuseppe (nato il 10 settembre 1954)	»	25,590
93.	Giannelli Aldo	»	25,545
94.	Camera Roberto (nato il 12 luglio 1953)	»	25,500
95.	Lenzi Giovanni (nato l'8 novembre 1955)	»	25,500
96.	Volandri Silvio	»	25,454
97.	Gallo Maurizio (nato il 24 maggio 1953)	»	25,409
98.	D'Ambrosio Antonio (nato il 19 ottobre 1954)	»	25,409
99.	Paladini Pietro (nato il 4 marzo 1953)	»	25,363
100.	Baldassarre Vincenzo (nato l'11 agosto 1953)	»	25,363
101.	De Tomassi Furio	»	24,954
102.	Lamanna Roberto	»	24,863
103.	Canali Giuseppe	»	24,772
104.	Danisi Nicola	»	24,590
105.	Picciau Marco	»	24,500
106.	Toxiri Vincenzo (nato il 22 dicembre 1953)	»	24,454
107.	Benini Enrico (nato il 19 settembre 1955)	»	24,454
108.	Belsanti Pietro (nato il 10 febbraio 1955)	»	24,409
109.	Siracusa Vittorio (nato il 16 ottobre 1955)	»	24,409
110.	Gandini Marco	»	24,363
111.	Zuliani Mirco (nato il 3 febbraio 1953)	»	24,318
112.	Beretta Ivan (nato il 27 luglio 1953)	»	24,318
113.	Cormio Vitantonio (nato il 30 settembre 1955)	»	24,318
114.	Ruta Francesco Antonio Paolo (nato il 26 luglio 1953)	»	24,227
115.	Consonni Irnerio (nato il 13 maggio 1955)	»	24,227
116.	Marano Antonio (nato il 4 ottobre 1954)	»	24,181
117.	Ippoliti Maurizio (nato il 7 aprile 1955)	»	24,181
118.	Gagliardi Maurizio (nato il 24 ottobre 1955)	»	24,181
119.	Canali Fausto	»	24,136
120.	Pacciani Pietro (nato il 16 febbraio 1953)	»	24,090
121.	Mocchetti Gian Maria (nato il 30 agosto 1954)	»	24,090
122.	Costa Edoardo Giuseppe (nato il 19 marzo 1954)	»	24,045
123.	Coco Giuseppe (nato il 27 giugno 1954)	»	24,045
124.	Cal Germano (nato l'8 ottobre 1955)	»	24,045
125.	Monesi Luciano	»	24,000

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1974-75:

N.	Nominativo		Punti
1.	Marinoni Gianluigi (nato il 26 maggio 1955)	punti	39,000
2.	Mari Pasquale (nato il 17 novembre 1955)	»	39,000
3.	de Miro Giancarlo	»	38,000
4.	Gattullo Giacinto	»	36,000
5.	Vicinanza Matteo	»	34,181
6.	Bianchi Lucio	»	34,000
7.	Marangon Franco	»	33,590
8.	Vecchi Sebastiano	»	33,000
9.	Bonessa Gianluigi	»	32,863
10.	Rizzo Adamo	»	32,545
11.	Faraglia Roberto	»	32,409
12.	Passaretti Giacomo	»	32,272
13.	D'Ambrosio Renato	»	32,136
14.	Santicchi Stefano	»	31,909
15.	Mascagna Liberato	»	31,772
16.	Cecchini Paolo	»	31,590
17.	Florenzano Marco	»	31,454
18.	Conte Claudio (Nunziatella)	»	31,318
19.	Franci Carlo	»	30,954
20.	Figura Andrea	»	30,818
21.	Montanari Aldo	»	30,681
22.	Mammone Ilario	»	30,545
23.	Siciliano Vincenzo	»	30,409
24.	Melissa Leonardo	»	30,272
25.	Davassi Raffaele	»	29,954
26.	Mazzei Guido	»	29,909
27.	Pinnetti Francesco	»	29,818
28.	Russo Mario	»	29,681
29.	Magrassi Carlo Enrico Maria	»	29,545
30.	Proto Vincenzo	»	29,500
31.	Giannotti Maurizio	»	29,454
32.	di Meo Pietro	»	29,363
33.	Tomelleri Giorgio	»	29,272
34.	Fabbri Romano	»	29,090
35.	Di Re Michele	»	28,409
36.	Del Giorgio Ludovico	»	28,363
37.	Remetti Romolo	»	28,318
38.	Gagliano Salvatore (nato il 30 dicembre 1955)	»	28,272
39.	Massa Stefano (nato il 5 aprile 1956)	»	28,272
40.	Simone Carlo Riccardo Vittoriano	»	28,181
41.	Costantini Orazio	»	28,090
42.	Reggianini Roberto	»	28,000
43.	Busonero Roberto	»	27,500
44.	Carrieri Pierino	»	27,272
45.	Spazzini Flavio	»	27,181
46.	Arienta Massimo	»	27,136
47.	Liberace Benedetto	»	27,000
48.	Beconcini Piero	»	26,954
49.	Scuccimarra Michelantonio (nato il 23 maggio 1953)	»	26,727
50.	Piazza Salvi (nato il 20 dicembre 1955)	»	26,727
51.	Luciano Antonio	»	26,636
52.	Serafini Stefano	»	26,590
53.	Mastrogiacomo Francesco	»	26,272
54.	Turacchi Guido	»	26,181
55.	Borgna Giuseppe Michele	»	25,863
56.	Zanetti Guglielmo (nato il 23 febbraio 1953)	»	25,590
57.	Baccega Livio (nato il 24 luglio 1953)	»	25,590
58.	D'Ambrosio Antonio	»	25,409
59.	Baldassarre Vincenzo	»	25,363
60.	Benini Enrico	»	24,454
61.	Zuliani Mirco (nato il 3 febbraio 1953)	»	24,318
62.	Cormio Vitantonio (nato il 30 settembre 1955)	»	24,318
63.	Canali Fausto	»	24,136
64.	Coco Giuseppe	»	24,045

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1975
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 319

(8156)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1975, n. 32.

Contributi sulla maggiore spesa dei progetti di miglioramento fondiario, riconosciuta per l'aumento eccezionale dei prezzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 27 *del* 1° *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione di quanto stabilito dal paragrafo 3.2 del quinto programma esecutivo del piano di rinascita, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sulla maggiore spesa per le opere e per le scorte, derivante dall'aumento dei prezzi, a favore degli operatori agricoli che non siano in condizioni di attuare i progetti di miglioramento fondiario, sussidiati con provvedimenti di concessione emessi ai sensi di leggi statali o regionali.

Art. 2.

Sono ammessi a godere dei benefici di cui al precedente art. 1:

a) i titolari di provvedimenti di concessione di contributo principale o globale emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 e 12 aprile 1974;

b) i concessionari di contributo integrativo a condizione che il contributo principale sia stato accordato con provvedimenti emessi nel periodo di cui sopra;

c) le ditte intestatarie dei progetti ai quali sia stato applicato, in sede istruttoria, il prezziario in vigore dal 1° agosto 1972, anche se il decreto di concessione di contributo principale globale sia stato emesso in data posteriore al 12 aprile 1974.

Sono escluse dal beneficio le ditte che, alla data del 30 giugno 1974, abbiano fatto pervenire domanda di collaudo totale o finale, nonché, limitatamente alle opere eseguite o alle scorte acquistate, quelle che, alla medesima data, abbiano fatto pervenire domanda di collaudo parziale.

I titolari dei provvedimenti emessi entro il 30 giugno 1973 dovranno dimostrare di aver dato inizio alla esecuzione delle opere.

A tal fine, coloro che non abbiano presentato alcuna domanda di collaudo, dovranno provvedervi, per le opere già realizzate anche parzialmente, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

La misura dell'incremento della spesa ammessa è determinata come segue:

a) nella percentuale del 40 per cento per i progetti ai quali sia stato applicato il prezziario in vigore per il 1968;

b) nella percentuale del 35 per cento per i progetti ai quali sia stato applicato il prezziario in vigore fino al 1° maggio 1970;

c) nella percentuale del 30 per cento per i progetti ai quali sia stato applicato il prezziario in vigore dal 1° maggio 1970;

d) nella percentuale del 25 per cento per i progetti ai quali sia stato applicato il prezziario in vigore dal 19 maggio 1971;

e) nella percentuale del 20 per cento per i progetti ai quali sia stato applicato il prezziario in vigore dal 1° agosto 1972.

Art. 4.

Sulla maggiore spesa, riconosciuta ai sensi del precedente art. 3, viene concesso un contributo nella stessa misura percentuale fissata coi provvedimenti relativi al contributo principale o globale e a quello integrativo.

Art. 5.

I progetti esecutivi di piani organici di trasformazione aziendale approvati con decreti emessi nel periodo di tempo di cui al precedente art. 2 possono, su domanda degli interessati corredata di apposita variante, essere ristrutturati in più lotti funzionali, ferma restando la priorità nella realizzazione delle opere di carattere agronomico.

Art. 6.

L'incremento della spesa ammessa, di cui all'art. 3, è valido ai soli fini dell'erogazione del contributo previsto dalla presente legge.

Art. 7.

I benefici della presente legge sono erogati contemporaneamente alla emissione dei provvedimenti di liquidazione finale o totale con decreto di impegno e liquidazione predisposto dagli uffici che hanno curato l'istruttoria dei progetti e firmato dall'assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 8.

L'erogazione delle integrazioni dei contributi massimi di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, è riservata ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati in cooperativa.

Art. 9.

Nella concessione delle provvidenze di cui alla presente legge sarà data la priorità ai piani organici di miglioramento fondiario realizzati dalle cooperative.

Art. 10.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, è autorizzato a prelevare, per le finalità di cui alla presente legge, dalla contabilità speciale del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola, titolo di spesa 5.3.02 del quinto programma esecutivo, la somma di lire 3.500.000.000 e a versarla al bilancio regionale.

Art. 11.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 è istituito il cap. 21158 con la denominazione « Somma da versarsi dalla contabilità speciale, titolo di spesa 5.3.02 del quinto programma esecutivo, del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola, per la concessione, a favore degli operatori agricoli, di contributi sulla maggiore spesa riconosciuta per l'aumento dei prezzi », e con lo stanziamento di lire 3.500.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 è istituito il cap. 26692-*quater* con la denominazione « Contributi sulla maggiore spesa per le opere e per le scorte, derivante dall'aumento dei prezzi, a favore degli operatori agricoli », e con lo stanziamento di L. 3.500.000.000.

La spesa relativa all'attuazione della presente legge fa carico al cap. 26692-*quater* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 ed al corrispondente capitolo dell'esercizio 1976.

Alle spese occorrenti per l'esercizio 1976, valutate in lire 2.000.000.000, si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 luglio 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1975, n. **33.**
Compiti della Regione nella programmazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 1° *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

COMPITI DELLA REGIONE - PIANO, PROGRAMMI, BILANCIO

Art. 1.

La Regione assume la programmazione come metodo della propria azione e come metodo di intervento nell'attività economica per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

La Regione partecipa, come soggetto primario, alla programmazione nazionale.

Art. 2.

La Regione definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante il piano organico per la rinascita economica e sociale disposto ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale, mediante programmi pluriennali e mediante progetti generali, territoriali o settoriali.

Finalità della programmazione deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali così da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito e da superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti.

In attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale per la Sardegna e nel quadro del piano organico per la rinascita economica e sociale, la Regione predispone, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1974, n. 268, un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale.

Art. 3.

La Regione attua i principi del decentramento e della partecipazione sociale, associa, alle scelte della programmazione ed alla sua attuazione le comunità locali, promuove il confronto con le organizzazioni dei lavoratori ed il concorso delle altre rappresentanze economiche e sociali.

A tal fine, per la predisposizione dei piani di sviluppo e dei piani relativi all'organizzazione ed all'uso del territorio e per la loro attuazione sono istituiti organismi comprensoriali privi di personalità giuridica.

Art. 4.

La Regione adotta e propone alla approvazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, il piano generale di sviluppo ed i programmi pluriennali.

Art. 5.

Il piano contiene gli elementi di giudizio e le informazioni necessarie ad una corretta valutazione della situazione esistente; indica gli obiettivi che si propone di raggiungere nell'evoluzione della situazione economica e dei rapporti sociali; stabilisce le direttrici dello sviluppo, per territorio e per settori anche attraverso uno schema di assetto territoriale ad esse strettamente connesso, ed i criteri fondamentali per la attuazione della stessa legge 24 giugno 1974, n. 268.

Art. 6.

Il programma pluriennale indica gli interventi e le opere da realizzare in un periodo di tempo determinato, non superiore, comunque, al quinquennio e propone le priorità da osservare, specifica lo schema di assetto territoriale regionale contenuto nel piano generale di sviluppo, e le linee fondamentali della organizzazione e dell'uso del territorio in coerenza con gli obiettivi di sviluppo; stabilisce quali interventi, con contenuti diversi, ma rispondenti ad obiettivi programmatici organici, debbono essere attuati secondo progetti.

Di ciascun progetto il programma stabilisce la localizzazione degli interventi, i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nella elaborazione e nell'esecuzione, la spesa complessiva occorrente, ed i criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati.

Il programma, in conformità alle norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, considera tutti gli interventi che la Regione potrà disporre sia mediante le decisioni relative all'utilizzazione delle proprie risorse finanziarie sia attraverso la formulazione di proposte organiche relative agli interventi ed alle opere che saranno realizzate dai competenti organi dello Stato, con particolare riguardo alla verifica dell'aggiuntività degli interventi stessi.

Art. 7.

Il programma considera, per la determinazione degli interventi e delle opere da realizzare, anche la quota di stanziamenti destinati alla Sardegna nel fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dei contributi speciali che potranno essere disposti a favore della Regione ai sensi del terzo comma dell'art. 119 della Costituzione.

L'approvazione del programma da parte del consiglio regionale e del CIPE comporta che gli stanziamenti di cui al precedente comma siano utilizzati in conformità alle destinazioni ed ai vincoli stabiliti nel programma. Tale norma è valida anche per gli interventi e le autorizzazioni di spesa consentiti con il quinto programma esecutivo disposto ai sensi dell'art. 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed approvato dal CIPE nella seduta del 9 gennaio 1975.

La legge regionale 26 aprile 1974, n. 7, è abrogata.

Art. 8.

La Regione predispone, con il programma di cui ai precedenti articoli, uno schema di bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma stesso.

Lo schema di bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impegnare coordinando gli interventi secondo le previsioni del programma nel periodo di riferimento sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore sia in base a previsti nuovi provvedimenti legislativi della Regione.

Art. 9.

Con il bilancio annuale, che tiene conto delle previsioni del programma e dello schema di bilancio pluriennale, la Regione sottopone annualmente ad una verifica, per l'adeguamento alle nuove esigenze che le variazioni della situazione economico-sociale propongono, lo stato di attuazione degli interventi e dei progetti previsti nel programma pluriennale.

L'atto di verifica e di adeguamento del programma è disposto dalla giunta e discusso dal consiglio, contestualmente alla presentazione e discussione del bilancio regionale.

Capo II

ORGANI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 10

Il consiglio regionale determina indirizzi e direttive per la elaborazione del piano e dei programmi, li approva e ne controlla l'attuazione.

Il consiglio regionale determina le linee fondamentali, le proposte e le modalità con le quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.

La giunta presenta alla commissione consiliare per la programmazione, per un preliminare esame, gli atti della programmazione, prima di approvarli e trasmetterli al consiglio per la discussione ed il giudizio finali che ad esso competono.

Il rapporto che in questa fase si stabilisce fra la giunta regionale e la commissione consiliare per la programmazione ha come fine il raggiungimento dell'intesa sulle valutazioni, le scelte, le indicazioni di intervento che gli atti della programmazione propongono.

Art. 11.

Tutti gli atti della programmazione sono proposti al consiglio dal presidente della giunta regionale.

Il presidente della giunta assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi e direttive del consiglio e propone i provvedimenti necessari a garantire l'organica attuazione del piano, dei programmi e dei progetti.

Art. 12.

L'elaborazione di tutti gli atti della programmazione e dei progetti è affidata all'assessorato al bilancio e alla programmazione che vi provvede, con la collaborazione degli altri assessorati e con il preminente concorso del comitato per la programmazione di cui al successivo art. 13, in conformità agli indirizzi e direttive del consiglio e della giunta regionale.

Tutti gli atti della programmazione sono trasmessi al presidente della giunta che li sottopone alla approvazione della giunta medesima.

L'assessore al bilancio ed alla programmazione esercita le funzioni che la legislazione regionale vigente attribuisce allo assessore alla rinascita.

Art. 13.

E' costituito il comitato per la programmazione, che concorre al processo di formazione, attuazione e verifica del piano, dei programmi e dei progetti di cui all'art. 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Esso è presieduto dall'assessore al bilancio e programmazione ed è formato da:

nove esperti eletti dal consiglio con voto limitato a sei;

tre esperti scelti dalle organizzazioni sindacali e designati dalla federazione sindacale regionale;

tre esperti nelle discipline attinenti alla programmazione, scelti dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al bilancio e alla programmazione.

I membri del comitato durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del presidente della giunta.

La misura dei compensi spettante ai membri del comitato viene determinata con successiva legge regionale.

Al fine di favorire l'autonomo apporto dei gruppi sociali alla programmazione, il comitato è integrato per la definizione dei progetti per territori o settori di intervento, dai rappresentanti designati dagli organismi comprensoriali e dalle organizzazioni sociali ed economiche più direttamente interessate.

Art. 14.

Il comitato per la programmazione, quando si riunisce per la predisposizione dei programmi di cui all'art. 17 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è presieduto congiuntamente dall'assessore al bilancio ed alla programmazione e dall'assessore alla agricoltura ed è integrato da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria degli operatori agricoli.

Il comitato provvede, in conformità alle direttive del consiglio e della giunta, alla formazione del programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale, di cui all'art. 17 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e ne segue l'attuazione.

Nella predisposizione ed attuazione del programma straordinario si terrà conto dei criteri e delle direttive stabiliti dal titolo P-1.01 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

Art. 15.

E' istituito l'ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale, organo tecnico al servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.

Con legge regionale, che la giunta presenterà al consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti l'ordinamento e le funzioni dell'ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale e saranno fissate le modalità per l'attribuzione allo stesso ufficio del personale qualificato del centro regionale di programmazione la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, e di altro personale regionale.

Nella stessa legge dovranno essere previsti i criteri per il transito nei ruoli regionali del personale dell'ufficio regionale di assistenza tecnica e della segreteria tecnica del comitato di coordinamento la cui assunzione sia stata deliberata antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Fino all'entrata in vigore della legge di cui al presente articolo, il centro regionale di programmazione, costituito ed ordinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, opera come organo tecnico a servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione.

Capo III

GLI ORGANI COMPRENSORIALI

Art. 16.

Nel quadro della programmazione ed ai fini del decentramento dell'amministrazione regionale, in ciascuna zona omogenea determinata secondo i criteri indicati dall'art. 1, secondo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, è istituito l'organismo comprensoriale, dotato di autonomia contabile ed amministrativa.

Gli organismi comprensoriali costituiscono l'unità di base della programmazione economica e territoriale. Essi agiscono quali organi di cooperazione, nell'ambito territoriale del comprensorio, della Regione, dei comuni e delle province.

Art. 17.

Qualora l'ambito territoriale del comprensorio coincida con quello di una comunità montana, questa sostituisce l'organismo comprensoriale assumendone le funzioni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui il comprensorio comprende porzioni di territorio di comuni non classificate come montane e conseguentemente non comprese nel territorio della comunità montana. In tale ipotesi la comunità montana predispone ed approva piani e programmi sia per il proprio territorio, sia per quello compreso nel restante ambito comprensoriale.

Qualora una o più comunità montane facciano parte di un comprensorio senza che i relativi ambiti territoriali coincidano, il piano urbanistico ed il piano di sviluppo economico e sociale e relativi programmi sono composti dai piani e programmi che ciascuna comunità montana approverà ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, e dai piani e programmi riguardanti il restante territorio.

In tal caso, ai fini del coordinamento dei piani e programmi di cui al comma precedente, il consiglio comprensoriale è integrato dai membri dei consigli delle comunità montane interessate.

Ove sussistano discordanze, il consiglio regionale procede agli opportuni coordinamenti all'atto dell'approvazione dei piani stessi.

Art. 18.

L'organismo comprensoriale di cui al precedente art. 16 è retto da un regolamento interno, predisposto dal consiglio comprensoriale secondo le modalità e i criteri previsti per l'adozione dello statuto delle comunità montane di cui all'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, ed approvato dal consiglio regionale.

L'organismo comprensoriale è composto dal consiglio, dalla giunta esecutiva e dal presidente.

All'organismo comprensoriale sono estese in quanto applicabili e non in contrasto con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, concernenti la costituzione, il funzionamento e l'attività delle comunità montane; in particolare le norme relative alla:

a) composizione e nomina degli organi;

b) controllo sugli atti;

c) personale.

Nel caso di reiterate e persistenti violazioni di legge o quando il consiglio di comprensorio non possa per qualsiasi causa funzionare, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima ne dispone lo scioglimento e nomina una terna di commissari con l'incarico di provvedere al funzionamento dell'organismo comprensoriale. La commissione, entro trenta giorni dalla nomina, promuove la ricostituzione del consiglio.

Art. 19.

L'organismo comprensoriale di cui al precedente art. 16 predispone ed attua i piani di sviluppo economico e sociale ed i piani urbanistici e promuove la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori alla formazione ed attuazione dei piani e dei programmi, in conformità alle norme stabilite nella legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

Gli organismi comprensoriali di cui al precedente articolo 16 esercitano, altresì, le funzioni amministrative regionali decentrate, nonchè funzioni di attuazione dei piani e programmi regionali di sviluppo.

Art. 20.

Nei piani pluriennali di sviluppo economico e sociale adottati dagli organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17 saranno coordinati gli interventi previsti per i singoli settori.

In particolare, i piani dovranno tendere:

a) al razionale e ordinato sviluppo urbanistico, in conformità alle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1974, n. 268, con riferimento anche ai piani regolatori, ai piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare e ai piani per gli insediamenti produttivi e della distribuzione;

b) alla organizzazione e distribuzione ottimale dei servizi e strutture sociali, sanitari, scolastici, culturali e sportivi tenendo conto delle indicazioni delle programmazioni ospedaliera, delle proposte e dei criteri che saranno formulati dai consigli scolastici distrettuali, della progettata istituzione delle unità sanitarie locali e dei servizi sociali;

c) al coordinamento di tutti gli interventi in agricoltura, particolarmente di quelli previsti dal titolo secondo della legge 24 giugno 1974, n. 268, e della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, nonchè dai progetti speciali approvati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

I piani pluriennali di sviluppo economico e sociale sono approvati, su proposta della giunta, dal consiglio regionale.

I piani urbanistici degli organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17 vengono redatti in conformità degli obiettivi dei piani di sviluppo economico e sociale.

I piani urbanistici degli organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17 hanno valore di piani territoriali di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e ad essi devono adeguarsi i piani degli enti operanti nel territorio.

Art. 21.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio e programmazione, convoca due volte all'anno, di norma nei mesi di febbraio e di ottobre, una conferenza regionale allo scopo di consentire la partecipazione degli organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17, alla elaborazione dei piani e programmi regionali, e per la verifica dello stato e dei problemi della programmazione.

La conferenza è composta dai presidenti e dai vice presidenti degli organismi comprensoriali.

Alla conferenza partecipano la commissione consiliare per la programmazione ed il comitato regionale per la programmazione.

Capo IV

PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI

Art. 22.

Il comitato per la programmazione cura la predisposizione dei progetti avvalendosi, di norma, di gruppi di lavoro integrati dei quali possono far parte, con i funzionari dello ufficio del piano economico e dell'assetto territoriale e di altre branche dell'amministrazione regionale, anche esperti estranei all'amministrazione stessa.

Dell'attività tecnica di elaborazione e formazione dei progetti, possono, inoltre, essere incaricati istituti od uffici di studio e di consulenza, pubblici o privati. In questo caso le spese occorrenti possono essere comprese nel calcolo del costo di ciascun progetto.

All'elaborazione dei progetti possono concorrere gli enti cui si prevede possa essere affidata l'esecuzione ai sensi del successivo articolo.

Art. 23.

I competenti organi della Regione assumono le iniziative necessarie perché dell'elaborazione dei progetti abbiano la più ampia informazione gli enti locali e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi nonché gli altri enti, organizzazioni ed associazioni che possano, comunque avere interesse al progetto stesso.

Gli enti, organizzazioni ed associazioni possono recare all'elaborazione dei progetti il loro contributo ed esprimere, sui contenuti degli stessi, un motivato giudizio.

Art. 24.

I progetti sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima che vi provvede dopo aver ottenuto i pareri, quando siano richiesti dalla legislazione in vigore, dei competenti organi tecnici e per le opere e gli interventi previsti.

L'approvazione di ciascun progetto da parte della giunta regionale comporta l'assunzione a carico degli stanziamenti della legge 24 giugno 1974, n. 268, o del bilancio della Regione, dell'impegno per l'intero ammontare della spesa, per la parte di opere di interventi la cui realizzazione sia attribuita alla responsabilità della Regione.

Qualora il progetto debba essere attuato nel corso di più esercizi finanziari la giunta assumerà i provvedimenti necessari perchè sia assicurata la disponibilità dei fondi occorrenti negli esercizi successivi.

Resta ferma la possibilità di avvalersi delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 6 della citata legge 25 giugno 1974, n. 268.

Per la parte di opere e di interventi la cui realizzazione sia attribuita, in conformità al programma pluriennale approvato dal CIPE, alle amministrazioni dello Stato, la giunta concerterà con gli organi competenti le iniziative necessarie ad assicurare una coordinata ed armonica attuazione dell'intero progetto.

L'approvazione di ciascun progetto comporta, per le opere pubbliche in esso eventualmente considerate, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Il presidente della giunta regionale emana i decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della Regione.

Art. 25.

Gli interventi e le opere che non debbono essere realizzati secondo progetti sono proposti all'approvazione della giunta, in un contesto coordinato ed organico e con l'indicazione delle priorità da osservare, dall'assessore competente per materia di concerto con l'assessore al bilancio e alla programmazione.

L'assessore al bilancio ed alla programmazione provvede all'espressione del concerto sentito il comitato per la programmazione.

L'assunzione dell'impegno di spesa per ogni opera od intervento è autorizzata con decreto del presidente della giunta o, per sua delega, dall'assessore competente per materia.

I rapporti con il tesoriere cui sono affidati i servizi di cassa della contabilità speciale di cui al secondo comma dello art. 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, saranno regolati da apposita convenzione stipulata secondo la normativa vigente.

L'assessorato alle finanze effettua, tramite la ragioneria regionale, il riscontro delle entrate e delle spese della contabilità speciale.

Le procedure per il controllo tecnico sulla progettazione e nella esecuzione delle opere, per l'approvazione del progetto di ogni opera e l'effettuazione dei collaudi sono quelle previste dalla vigente legislazione per le opere finanziate dalla Regione.

Art. 26.

Il presidente della giunta regionale dà notizia al consiglio delle deliberazioni della giunta medesima in ordine ai progetti, agli interventi e alle opere di cui ai precedenti articoli 24 e 25 e agli incarichi di cui al successivo art. 30.

Art. 27.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 24 giugno 1974, n. 268, la Regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed anmministrativi dello Stato alle aziende autonome statali e regionali, agli organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

Per l'esecuzione dei progetti la Regione può avvalersi secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno dell'ufficio istituito ai sensi dell'art. 259, sesto comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

L'esecuzione dei progetti che hanno come fine preminente lo sviluppo di determinati territori è affidata normalmente agli enti locali interessati che vi provvederanno direttamente o valendosi di enti pubblici ai sensi del successivo art. 28.

Il programma pluriennale o l'atto di verifica annuale del programma indicheranno per gli interventi rispondenti ad obiettivi organici da attuare secondo progetti, nonchè per gli altri interventi ed opere, gli enti o gli organi ai quali deve essere affidata l'attuazione e le modalità dell'affidamento.

Art. 28.

Gli organi od enti pubblici, anche economici e finanziari ai quali sia affidato per l'esecuzione, nella sua unità, uno dei progetti di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, si obbligano, nei confronti della Regione, mediante convenzione apposita, alla realizzazione dell'obiettivo nella osservanza delle prescrizioni stabilite dal progetto, le quali devono essere inserite nella convenzione come parte integrante del suo contenuto.

La stessa convenzione regola le modalità da osservare nella erogazione dei fondi destinati al progetto nonché i con-

trolli amministrativi e tecnici relativi all'attività di esecuzione e determina i criteri per la verifica finale dei risultati.

Quando la convenzione lo consenta, il soggetto affidatario, che resta in ogni caso responsabile verso la Regione, può commettere in forma unitaria la progettazione ed esecuzione di opere di specifiche attività ad altri enti od organi pubblici o a società a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli organismi comprensoriali di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e degli enti locali interessati.

Art. 29.

Il comitato per la programmazione è autorizzato a curare immediatamente la predisposizione, con le procedure della presente legge, di intesa con la commissione consiliare per la programmazione, dei progetti dei quali possa essere prevista la realizzazione con gli stanziamenti del primo programma pluriennale.

Art. 30.

L'amministrazione regionale è autorizzata, sentito il comitato per la programmazione, ad avvalersi, anche mediante contratto a tempo determinato, di tecnici ed esperti estranei all'amministrazione, cui sia riconosciuta specifica competenza per la predisposizione del piano, dei programmi e dei progetti di cui all'art. 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

E' parimenti autorizzata la pubblicazione di monografie e di altro materiale riguardante l'attività di programmazione.

Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l'eventuale rinnovo ed i relativi compensi e tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono autorizzati, su proposta dell'assessore al bilancio ed alla programmazione, con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione della giunta medesima.

Capo V

NORME FINANZIARIE

Art. 31.

Le spese occorrenti per il personale ed il funzionamento del centro regionale di programmazione fanno carico ai titoli di spesa istituiti ai sensi dell'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed ai titoli di spesa che saranno istituiti ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Fanno altresì carico agli stessi titoli le spese occorrenti per il mantenimento, fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente art. 15, del centro regionale di programmazione, dell'ufficio regionale di assistenza tecnica e della segreteria tecnica del comitato di coordinamento.

Art. 32.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 sono istituiti i capitoli 16907 e 16908 con la seguente denominazione:

Cap. 16907. — Spese per il funzionamento del comitato per la programmazione; spese per il pagamento di tecnici ed esperti estranei all'amministrazione per la collaborazione alla predisposizione del piano generale di sviluppo, dei programmi e dei progetti di cui all'art. 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Spese per la pubblicazione di monografie e di altro materiale riguardante l'attività di programmazione.

Cap. 16908. — Contributi agli organismi comprensoriali per il loro funzionamento.

Dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, è stornata la somma di L. 100.000.000 a favore del cap. 16907 e la somma di L. 100.000.000 a favore del cap. 16908 dello stato di previsione.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, non altrimenti finanziate, fanno carico ai capitoli 16907 e 16908 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1975, valutati in annue lire 300.000.000, si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 1° agosto 1975

DEL RIO

(8096)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. 38.

Applicazione nella Regione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito alla agricoltura, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 9 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'erogazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n 125, si applicano, per quanto applicabili, le norme concernenti gli interventi a favore dell'agricoltura previsti dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 «Costituzione dei fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta», ed i tassi d'interesse a carico degli operatori agricoli previsti dalla legge statale citata.

Art. 2.

Nella concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge sarà data la priorità alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario legalmente costituiti ed a coloro che dedicano prevalentemente la loro attività alla lavorazione della terra ed all'allevamento del bestiame.

Art. 3.

I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 23 aprile 1975, n. 125, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e sui prestiti di conduzione, erogati dagli istituti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno introitate ai capitoli 117 e 118 che vengono istituiti nella parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975.

Il predetto cap. 117 è istituito anche nei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi al 1975 per la durata delle assegnazioni di cui al comma precedente relative al periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui.

Le spese per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e sui prestiti di esercizio erogati dagli istituti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, graveranno sui capitoli 429 e 430 che vengono istituiti nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975.

Il cap. 429 è istituito anche nei bilanci di previsione per gli anni successivi al 1975 per la durata del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 117. — Fondi assegnati dallo Stato per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (legge 23 aprile 1975, n. 125) . . . . L. 100.000.000

Cap. 118. — Fondi assegnati dallo Stato per il concorso nel pagamento di interessi sui prestiti di conduzione a favore di operatori agricoli singoli od associati (legge 23 aprile 1975, n. 125) . . » 115.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 429. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi sui mutui di miglioramento fondiario (legge 23 aprile 1975, n. 125) . . . . L. 100.000.000

Cap. 430. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione (legge 23 aprile 1975, n. 125) . L. 115.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. 39.
Ordinamento delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 9 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Ordinamento della professione

La disciplina e l'organizzazione delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta sono affidate all'assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti, il quale le esercita in conformità delle norme previste dalla presente legge.

Art. 2.
Autorizzazione all'esercizio della professione

Nella regione Valle d'Aosta l'autorizzazione all'esercizio delle professioni di guida alpina e di portatore alpino, di cui agli articoli 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 234 e 237 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è concessa dall'assessore regionale al turismo, con proprio decreto, e ha validità annuale. L'assessore può revocarla in ogni tempo, con decreto motivato se l'interessato perde uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del comma successivo.

Per la concessione dell'autorizzazione di cui al primo comma si richiede:

a) cittadinanza italiana;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli articoli 11 primo comma e 23 secondo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza di corsi e dal superamento degli esami tecnico-pratici organizzati dalla Regione a norma del successivo art. 9, secondo comma, lettera *c*), ovvero, per coloro che provengono da altre regioni, dai corrispondenti certificati rilasciati dal Club alpino italiano o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge;

d) idoneità psico-fisica, risultante da apposito certificato rilasciato dal medico regionale in data non anteriore ad un anno;

e) buona conoscenza della zona in cui il richiedente aspira ad esercitare la professione, risultante dalla frequenza ai corsi e dal superamento degli esami di cui alla lettera *c*) o, per coloro che provengono da altre regioni, dall'esito favorevole di apposito esame sostenuto di fronte ad una commissione nominata e presieduta dall'assessore regionale al turismo e composta da due guide, designate una dall'Unione valdostana guide di alta montagna, di cui al successivo art. 8, e una dal Consorzio nazionale guide e portatori del Club alpino italiano;

f) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1957;

g) età minima di diciotto anni per i portatori, di venticinque anni per le guide; età massima di sessanta anni.

Art. 3.
Procedura per l'autorizzazione

Le domande per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente debbono essere presentate all'assessore regionale al turismo.

Contro la mancata concessione o contro la revoca dell'autorizzazione, le quali dovranno essere motivate, è ammesso ricorso alla giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 4.
Condizioni per l'esercizio della professione in Valle d'Aosta

Per l'esercizio stabile delle professioni di guida e di portatore alpino in Valle d'Aosta è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 2.

L'esercizio saltuario della professione da parte di guide o portatori alpini autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall'estero, non è soggetto ad autorizzazione, ma è subordinato all'osservanza delle norme di cui al successivo art. 5.

L'apertura di corsi e di scuole di alpinismo, anche solo stagionali, e, in genere, l'esercizio della professione in Valle, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando questi ultimi a recarsi nella Regione, costituisce esercizio stabile della professione ai fini delle disposizioni della presente legge.

Art. 5.
Classificazione delle salite e limitazioni al numero dei clienti

Le salite si distinguono in salite di primo ordine, salite di secondo ordine ed escursioni facili.

I regolamenti delle società locali riconosciute a norma del successivo art. 10 o, dove queste non vi siano, l'Unione valdostana guide di alta montagna di cui al successivo art. 8, stabiliscono, per le rispettive zone, quali salite debbano considerarsi di primo ordine e quali di secondo ordine.

Nelle salite di primo ordine le guide non possono portare nella propria cordata più di un cliente, in quelle di secondo ordine più di due clienti.

Alle comitive sociali organizzate da sezioni di clubs alpini o di società alpinistiche italiane ed estere è data facoltà di assumere anche una sola guida per la condotta di ascensioni sociali. In tal caso la guida ha però la sola responsabilità degli alpinisti legati alla sua cordata.

I portatori possono fungere da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi:

a) quando facciano parte di una cordata condotta da una guida e siano invitati a ciò dalla guida stessa;

b) quando siano a capo di una cordata che faccia parte di una comitiva condotta da una guida.

Le società locali riconosciute di guide e di maestri di sci stabiliscono per ciascuna zona, di intesa fra loro, quali salite e percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l'assistenza di una guida.

In mancanza decide l'assessore regionale al turismo, sentiti l'Unione valdostana guide di alta montagna e l'organismo regionale rappresentativo dei maestri di sci.

Art. 6.
Tariffe professionali

Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dello assessore regionale al turismo, su proposta dell'Unione valdostana guide di alta montagna. Esse sono vincolanti per tutte le guide ed i portatori alpini esercenti stabilmente in Valle d'Aosta.

Art. 7.
Sanzioni

Le guide e i portatori alpini che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono condannati, con decreto motivato del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, al versamento di una somma, da un minimo pari alla tariffa di una giornata di guida ad un massimo pari al quintuplo della tariffa predetta, o fino al decuplo in caso di recidiva, a favore del fondo di previdenza per le guide ed i portatori alpini, di cui al successivo art. 12.

I provvedimenti di cui al primo comma, adottati a carico di guide o portatori alpini appartenenti all'Unione valdostana guide di alta montagna o ad altre associazioni riconosciute di guide alpine, sono comunicati dall'assessore regionale al turismo all'organizzazione di cui il trasgressore fa parte.

Art. 8.

Unione valdostana guide di alta montagna

L'assessore regionale al turismo si avvale, come organismo tecnico di consulenza e di esecuzione nella materia di cui allo art. 1, nonchè nelle altre materie concernenti le attività e il turismo alpini, dell'Unione valdostana guide di alta montagna.

L'Unione di cui al comma precedente è dotata di personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza dell'assessore regionale al turismo.

Lo statuto ed i regolamenti dell'Unione e le successive modificazioni sono deliberati dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale.

Hanno diritto, a richiesta, di far parte dell'Unione, con piena parità di diritti e di doveri, tutte le guide ed i portatori alpini residenti ed esercenti stabilmente in Valle d'Aosta che abbiano superato gli esami per l'accertamento della idoneità tecnica allo esercizio della professione organizzati dalla Regione a norma della lettera *a*) del secondo comma del successivo art. 9, e che accettino lo statuto e i regolamenti dell'Unione medesima.

Lo stesso diritto è riconosciuto altresì alle guide, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano cessato dall'esercizio della professione dopo almeno venti anni di servizio, svolto per almeno dieci anni nella Regione, nonchè alle guide e ai portatori che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 14.

Non possono far parte dell'Unione i portatori che, trascorsi dieci anni dal momento in cui hanno ottenuto per la prima volta l'autorizzazione all'esercizio della professione, non abbiano superato gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione di guida organizzati a norma della lettera *a*) del secondo comma del successivo art. 9. Potranno tuttavia continuare a far parte dell'Unione i portatori i quali a seguito di invalidità o infermità sopravvenute non possano più ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di guida.

Parimenti non possono far parte dell'Unione le guide le quali non ottemperino all'obbligo di frequentare, almeno ogni quinquennio, e salvo impedimenti derivanti da forza maggiore, riconosciuti dall'assessore regionale al turismo, un corso di aggiornamento e perfezionamento organizzato a norma della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 9. Detto obbligo cessa al compimento del cinquantesimo anno di età.

L'appartenenza all'Unione è incompatibile con la posizione di appartenenza alle forze armate in attività di servizio.

L'Unione ha un bilancio proprio, alimentato dalla quota degli iscritti, dai contributi erogati dalla Regione a norma del successivo art. 18 e da ogni altra eventuale entrata.

Dell'organo dell'Unione incaricato della revisione dei conti fa parte di diritto un componente designato dall'assessore regionale al turismo. Nel caso di accertare gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Unione, gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme delibera della giunta adottata su proposta dello assessore regionale al turismo.

Con il medesimo decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario straordinario il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea degli iscritti per il rinnovo degli organi direttivi.

Art. 9.

Compiti dell'Unione valdostana guide di alta montagna

L'Unione valdostana guide di alta montagna ha lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide e dei portatori alpini esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra i professionisti e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

L'Unione in particolare:

a) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide e dei portatori alpini, organizzando fra l'altro per conto e di intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con il Club alpino italiano od altri organismi pubblici, i corsi e gli esami per l'accertamento della idoneità tecnica all'esercizio delle professioni di guida e di portatore alpino, nonchè organizzando corsi di aggiornamento e perfezionamento per guide e portatori alpini;

b) promuove ed organizza manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare l'alpinismo e la conoscenza della montagna;

c) promuove studi e provvede alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti le professioni di guida e portatore alpino;

d) promuove e sviluppa le relazioni con gli altri organismi operanti nei campi che interessano le professioni di guida e portatore alpino;

e) coordina l'attività delle società locali di guide riconosciute a norma del successivo art. 10, nel rispetto della loro autonomia;

f) formula proposte e pareri all'assessore regionale al turismo sulle questioni relative all'ordinamento delle professioni di guida e di portatore alpino, nonchè sulle questioni relative ai lavori a rifugi e ad altre opere alpine, ogni volta che ne sia richiesta o che lo ritenga opportuno;

g) svolge le altre funzioni ad essa affidate dalla legge o dalla Regione o previste dallo statuto dell'Unione.

Art. 10.

Società locali riconosciute

Con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, sentito il parere dell'Unione valdostana guide di alta montagna, possono essere riconosciute società locali di guide e portatori alpini.

A tali società possono essere affidati compiti tecnico-esecutivi nell'ambito delle funzioni svolte dall'Unione valdostana guide di alta montagna.

In ciascuna zona della Regione, comprensiva di uno o più comuni, non potrà essere riconosciuta che una sola società di guide e portatori alpini.

Hanno diritto, a richiesta, di far parte delle società locali riconosciute tutte le guide e i portatori alpini, esercenti stabilmente nella rispettiva zona, che abbiano superato gli esami per l'accertamento della idoneità tecnica all'esercizio della professione organizzati a norma della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 9 e che accettino lo statuto ed i regolamenti delle società.

Lo stesso diritto è riconosciuto altresì alle guide e ai portatori, residenti nella rispettiva zona, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8, quinto comma, e che accettino lo statuto ed i regolamenti delle società.

Si applicano alle società riconosciute le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 8.

Gli statuti ed i regolamenti delle società locali riconosciute a norma del presente articolo indicheranno i comuni compresi nella rispettiva zona e saranno approvati dall'Uniome valdostana guide di alta montagna e dall'assessore regionale al turismo, che ne accerteranno l'armonia con i principi della presente legge e con lo statuto ed i regolamenti dell'Unione stessa.

La radiazione da una società locale, adottata a norma del rispettivo statuto e regolamento, e convalidata dagli organi direttivi dell'Unione, comporta altresì la radiazione dall'Unione medesima.

Art. 11.

Soccorso alpino valdostano

Un'apposita sezione dell'Unione valdostana guide di alta montagna, denominata « Soccorso alpino valdostano », organizza e svolge per conto della Regione, da sola o d'intesa con il Club alpino italiano o altri organismi, il servizio di soccorso alpino in Valle d'Aosta.

Il soccorso alpino valdostano ha un bilancio separato, alimentato dai contributi erogati dalla Regione a norma della lettera *a*) del successivo art. 18 e da ogni altra eventuale entrata.

Le indennità spettanti per le prestazioni inerenti al servizio di soccorso alpino sono stabilite con decreto dell'assessore regionale al turismo, su proposta dell'Unione valdostana guide di alta montagna.

I responsabili del soccorso alpino valdostano si avvalgono delle guide e dei portatori alpini iscritti all'Unione valdostana guide di alta montagna e possono avvalersi in caso di necessità, di volontari nonchè di altre guide e portatori alpini.

Art. 12.

Fondo di previdenza

Presso l'Unione valdostana guide di alta montagna è costituito un fondo di previdenza, alimentato dai contributi degli iscritti, da quelli erogati dalla Regione a norma della lettera *d*) del successivo art. 18, nonchè da altre eventuali entrate. Il fondo è amministrato dall'Unione in base ad apposito regolamento da essa deliberato e approvato dal consiglio regionale.

A carico del fondo di cui al primo comma sono erogati:

a) assegni mensili di anzianità;

b) assegni mensili di invalidità permanente, ordinari o speciali;

c) assegni mensili di reversibilità;

d) premi di assicurazione per la copertura, a favore delle guide e dei portatori iscritti all'Unione, dei rischi di invalidità temporanea, conseguente ad infortunio, tale da impedire l'esercizio della professione, nonchè per la corresponsione di somme *una tantum* in caso di morte o invalidità permanente.

Art. 13.

Assegni di anzianità

L'assegno di anzianità spetta a tutte le guide e portatori iscritti all'Unione che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ed esercitato la professione per almeno venticinque anni;

b) abbiano esercitato la professione per almeno trentacinque anni e non svolgano più attività; in questo caso il diritto all'assegno di anzianità cessa qualora il titolare dell'assegno riprenda l'esercizio della professione.

Alle guide ed ai portatori i quali all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano dell'assegno di cui alla legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, e successive modificazioni, l'assegno di cui al primo comma spetta anche se non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma nei limiti di ammontare dell'assegno previsto dalla suddetta legge regionale.

Dopo il sessantesimo anno l'entità della somma annua corrisposta verrà equiparata a quella dell'assegno di anzianità.

Le guide e i portatori di cui al secondo comma non sono tenuti al versamento dei contributi al fondo di previdenza di cui all'art. 12.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma che precede si farà fronte esclusivamente mediante un congruo aumento delle quote di contribuzione a carico degli iscritti all'Unione.

L'assegno di anzianità di cui al presente articolo spetta altresì a tutte le guide e portatori iscritti all'Unione che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ed abbiano esercitato la professione per almeno venti anni complessivi.

Art. 14.

Assegni ordinari e speciali di invalidità permanente

L'assegno ordinario di invalidità permanente spetta a tutte le guide ed ai portatori iscritti all'Unione, i quali abbiano esercitato la professione per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e che, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, non siano più in grado di disimpegnare appieno i loro obblighi professionali per sopraggiunta invalidità specifica tale da ridurre a meno della metà la loro capacità di guadagno.

L'assegno speciale di invalidità spetta a tutte le guide ed ai portatori iscritti all'Unione, indipendentemente dal tempo per il quale abbiano esercitato la professione, qualora siano colpiti da invalidità specifica, a norma del comma precedente, derivante da causa di servizio.

Al fine dell'attribuzione dell'assegno speciale di invalidità di cui al secondo comma è ritenuta ammissibile anche l'invalidità contratta in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

L'assegno di invalidità permanente, ordinario o speciale, può essere revocato per cessazione dello stato di invalidità.

L'invalidità dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal medico regionale.

Art. 15.

Assegni di reversibilità

L'assegno di reversibilità viene erogato in caso di morte:

a) del titolare dell'assegno di anzianità o di invalidità permanente;

b) dell'iscritto all'Unione, nell'eventualità che il decesso non sia dovuto a causa di servizio, qualora abbia esercitato la professione per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data della morte;

c) dell'iscritto all'Unione che, alla data del decesso non dovuto a cause di servizio, abbia esercitato la professione per almeno venticinque anni complessivi, indipendentemente dal tempo in cui abbia cessato l'attività;

d) dell'iscritto all'Unione, indipendentemente da qualsiasi altra condizione, ove la morte sia avvenuta per causa di servizio.

Hanno diritto all'assegno di reversibilità, nell'ordine:

1) il coniuge superstite, semprechè non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa;

2) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, nonchè gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge superstite e i soggetti regolarmente affidati al defunto, purchè rispondano ad una delle seguenti condizioni:

a) che abbiano età non superiore ai diciotto anni;

b) che abbiano età compresa fra i diciotto e i ventuno anni, ove frequentino una scuola elementare, media o secondaria superiore, ovvero una scuola o un corso di istruzione professionale, e non prestino lavoro retribuito;

c) che abbiano età compresa fra i diciotto ed i ventisei anni, ove frequentino una università o istituto universitario e non prestino lavoro retribuito;

d) che, qualunque età abbiano, siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro;

3) i genitori legittimi o che hanno legittimato, riconosciuto o adottato il defunto, nonchè coloro che lo abbiano affiliato o ricevuto in affidamento, purchè alla data della morte dello iscritto o del titolare dell'assegno essi abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e non vi siano il coniuge o figli superstiti aventi diritto all'assegno di reversibilità;

4) i fratelli e le sorelle nubili, purchè alla data della morte dell'iscritto o titolare dell'assegno essi siano permanentemente inabili al lavoro e non vi siano il coniuge o figli o genitori superstiti aventi diritto all'assegno di reversibilità.

L'assegno di reversibilità è riconosciuto nella seguente misura:

a) sessanta per cento dell'assegno diretto: al coniuge superstite;

b) venti per cento dell'assegno diretto: ad ogni figlio, quando sia superstite anche il coniuge;

c) quaranta per cento dell'assegno diretto: ad ogni figlio, se non è superstite il coniuge, con diritto però ad un minimo pari al sessanta per cento dell'assegno diretto nel caso in cui vi sia un unico figlio superstite;

d) quindici per cento dell'assegno diretto ad ogni genitore o ad ogni fratello o sorella.

La somma delle quote dell'assegno di reversibilità non può mai essere superiore all'importo dell'assegno diretto attribuito o che sarebbe spettato al defunto.

Il diritto all'assegno di reversibilità cessa, per il coniuge superstite, quando contragga nuovo matrimonio; per i figli, quando raggiungono i limiti di età o vengano meno le altre condizioni alle quali tale diritto è subordinato.

Al coniuge superstite che perda il diritto all'assegno di reversibilità per sopravvenuto matrimonio, anche se continui il pagamento delle quote dovute ai figli, spetta un assegno *una tantum* pari all'importo di due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, della quota dell'assegno di reversibilità nell'ultima misura goduta.

L'assegno di reversibilità secondo le modalità di cui ai precedenti commi spetta altresì ai congiunti delle guide e portatori già esercenti in Valle d'Aosta, deceduti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge e che abbiano esercitato la professione per almeno venti anni complessivi, ovvero la cui morte sia avvenuta per causa di servizio.

Art. 16.

Norme generali sugli assegni di anzianità invalidità e reversibilità

Ai fini dell'anzianità di esercizio della professione, sono computati in ogni caso i periodi di inattività conseguenti ad infortunio avvenuto od a malattia contratta in servizio o per causa di servizio, nonchè i periodi di servizio militare prestato in tempo di guerra.

Gli assegni di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono cumulabili con eventuali altri assegni o pensioni spettanti all'iscritto all'Unione o ai suoi familiari in forza di altre assicurazioni obbligatorie o volontarie.

Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'ufficio competente.

L'assegno di reversibilità e le sue eventuali successive modifiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui il decesso sia avvenuto anteriormente a tale data. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di reversibilità deve essere presentata, a

pena di decadenza, entro un anno dalla morte della guida o portatore, salvo che per i casi di decesso avvenuto in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, per i quali deve essere presentata entro un anno da tale data.

Il regolamento di cui all'art. 12 detterà ogni ulteriore norma eventualmente necessaria per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e agli articoli 12, 13, 14 e 15.

Art. 17.

Assegni giornalieri di invalidità temporanea

L'assicurazione di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 12 deve prevedere, in caso di invalidità temporanea, l'erogazione di assegni giornalieri a compenso del mancato guadagno.

Art. 18.

Contributi finanziari della Regione

La Regione:

a) assume a proprio carico le spese per l'organizzazione e la attuazione dei corsi ed esami per aspiranti guide e portatori alpini nonchè dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento, organizzati dall'Unione valdostana guide di alta montagna previa intesa con l'assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti. A tale fine si intendono per spese di organizzazione e di attuazione solo quelle tecnicamente necessarie per realizzare i corsi, quali le spese per l'acquisto di materiali e per la remunerazione degli istruttori, nonchè quelle relative all'uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento delle esercitazioni; sono escluse invece le spese concernenti l'alloggiamento dei partecipanti e il loro trasporto nella località sede del corso. La Regione, sulla base dei preventivi presentati dall'Unione valdostana guide di alta montagna, eroga un contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base dei rendiconti presentati dall'Unione valdostana guide di alta montagna e approvati dall'assessore regionale al turismo;

b) interviene a pareggio del bilancio relativo all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di soccorso alpino. A tale fine la Regione, sulla base del bilancio preventivo presentato dal soccorso alpino valdostano, eroga all'inizio di ogni anno un contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo;

c) eroga un contributo annuo a favore dell'Unione valdostana guide di alta montagna in misura non superiore all'ottanta per cento delle spese totali di funzionamento o comunque dirette al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Unione, quali risultano da un preventivo di massima presentato dall'Unione e approvato dall'assessore regionale al turismo;

d) eroga un contributo annuo a favore del fondo di cui all'art. 12, in misura non superiore al settanta per cento della cifra totale da erogarsi sotto forma di assegni di anzianità, di assegni ordinari e speciali di invalidità permanente, di assegni di reversibilità, e in misura non superiore all'ottanta per cento dell'importo dei premi relativi alla polizza di assicurazione che l'Unione valdostana guide di alta montagna provvederà a stipulare al fine di far fronte ai rischi di invalidità temporanea, nei termini previsti dall'art. 12, lettera *d*) e dall'art. 17.

Art. 19.

Autorizzazione e finanziamento di spesa

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 102 milioni, il cui onere graverà sui capitoli 814 e 815 già istituiti nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 e sui capitoli 810 e 811 che sono istituiti nella parte spesa del bilancio stesso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Per l'anno 1975, al finanziamento della maggiore spesa di lire 77 milioni si provvede:

per lire 7 milioni mediante riduzione di una somma di pari importo dello stanziamento del cap. 816 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975;

per lire 70 milioni mediante prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 20.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 810, di nuova istituzione. — Contributi per corsi per aspiranti guide e portatori alpini nonchè per corsi di aggiornamento e perfezionamento per guide e portatori alpini (art. 18, lettera *a*), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39)	L.	12.000.000
Cap. 811, di nuova istituzione. — Contributo per il funzionamento dell'Unione valdostana guide di alta montagna (art. 18, lettera *c*), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39)	»	10.000.000
Cap. 814, la cui denominazione è così modificata. — Contributi per il funzionamento del Soccorso alpino valdostano (art. 18, lettera *b*), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39)	»	15.000.000
Cap. 815, la cui denominazione è così modificata. — Contributi per il fondo di previdenza dell'Unione valdostana guide di alta montagna (articolo 18, lettera *d*), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39)	»	40.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti, allegato *E*) . .	L.	70.000.000
Cap. 816, la cui denominazione è così modificata. — Contributi per corsi per aspiranti maestri di sci e per maestri di sci e contributi per il funzionamento della relativa associazione	»	7.000.000

Art. 21.

Norme transitorie

Sono iscritti all'Unione valdostana guide di alta montagna tutte le guide e i portatori muniti, alla data di entrata in vigore della presente legge, di autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dall'assessore regionale al turismo che facciano domanda di iscrizione entro tre mesi dalla stessa data.

Sono altresì iscritti all'Unione tutte le guide e i portatori, residenti nella Regione, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dall'esercizio della professione dopo almeno 20 anni di servizio, di cui almeno 10 in Valle d'Aosta, e che facciano domanda di iscrizione nel termine di cui al primo comma.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale al turismo provvede alla convocazione dell'assemblea degli iscritti per la formulazione e deliberazione dello statuto.

Hanno diritto di far parte delle società locali riconosciute tutte le guide e i portatori alpini muniti, alla data di entrata in vigore della presente legge, di autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dall'assessore regionale al turismo che esercitino stabilmente nella rispettiva zona e che accettino lo statuto ed i regolamenti delle società, nonchè le guide e i portatori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente secondo comma, risiedano nella rispettiva zona ed accettino lo statuto ed i regolamenti della società.

In sede di prima applicazione del primo e quarto comma del presente articolo non si applica ai portatori la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 8.

I portatori che si trovino nelle condizioni previste nel sesto comma dell'art. 8 saranno peraltro tenuti, a pena di esclusione dall'Unione e dalle società locali, a frequentare con profitto un apposito corso di aggiornamento.

Art. 22.

Norma finale

Sono abrogati:

a) la legge regionale 28 settembre 1951, n. 2, ad eccezione delle norme di essa tuttora in vigore concernenti le professioni di maestro e di aiuto maestro di sci;

b) la legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, e le successive modificazioni;

c) la lettera *c*) dell'art. 1, e l'art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle di Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. 40.

Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 9 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'assegnazione gratuita dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento per gli alunni residenti e con iscrizione anagrafica in un comune della Regione, iscritti e frequentanti le seguenti scuole secondarie:

a) scuole medie esistenti nella Regione;

b) scuole di istruzione secondaria di secondo grado esistenti nella Regione;

c) scuole di istruzione professionale esistenti nella Regione;

d) scuole secondarie di secondo grado di tipo non esistente nella Regione.

Art. 2.

La scelta dei libri di testo scolastici, da assegnare gratuitamente agli alunni di cui all'articolo precedente, sarà effettuata dal collegio dei docenti di ciascuna scuola, sentiti i consigli di istituto.

Art. 3.

Le disposizioni e modalità per l'acquisto e l'assegnazione dei libri scolastici di testo agli alunni di cui all'art. 1 saranno approvate con deliberazione della giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione.

La giunta regionale, in collaborazione con la commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione, i consigli di istituto e il collegio dei docenti, stabilisce che i libri di testo siano assegnati in uso agli alunni delle scuole o istituti interessati. Tali libri di testo rimangono di proprietà dell'amministrazione regionale, con il conseguente obbligo da parte degli alunni assegnatari di restituirli al termine dell'anno scolastico.

Art. 4.

Sono abrogate le leggi regionali: 20 luglio 1964, n. 14, 11 novembre 1968, n. 16, 30 luglio 1970, n. 14, 13 novembre 1970, n. 33 e 30 dicembre 1971, n. 24.

Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 300 milioni, il cui onere graverà sul cap. 654 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Per l'anno 1975, al finanziamento della maggiore spesa di lire 135 milioni si provvede:

per lire 85 milioni mediante prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1975;

per lire 50 milioni mediante l'accertamento di una maggiore entrata di pari somma sul cap. 13 della parte entrata del bilancio stesso.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

PARTE SPESA

Cap. 654. — Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria . . L. 135.000.000

PARTE ENTRATA

Cap. 13. — Provento quote fisse di ripartizione tra lo Stato e la Regione, entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*), del primo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . L. 50.000.000

Variazioni in diminuzione:

PARTE SPESA

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti, allegato *E*) . . . . L. 85.000.000

Art. 7.

Le spese per l'applicazione della presente legge saranno approvate e liquidate con deliberazioni della giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. 41.

Modificazioni, integrazioni e abrogazione di norme per coordinare gli incentivi economici regionali nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 9 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I tassi di interesse relativi ai mutui ed ai prestiti previsti dai seguenti articoli della legge regionale 8 ottobre 1973, n 33, sono fissati nelle misure appresso indicate:

art. 5, secondo comma, numeri 1 e 3: 4%;
art. 5, secondo comma, n. 2: 5 %;
art. 5, terzo comma: 4 %;
art. 7: 6 %;
art. 9: 7 %;
art. 11: 3,50 %;
articoli 12 e 13: 5 %.

La giunta regionale provvede, con sua deliberazione, a modificare i tassi suindicati ogni qualvolta si verifichino variazioni del tasso ufficiale di sconto uguali o superiori all'uno per cento (un punto).

Analogamente si procede ogni qualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità economica europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.

In entrambi i suddetti casi, la giunta dà comunicazione delle variazioni di tasso deliberate alla prima seduta successiva del consiglio regionale.

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Detti mutui sono altresì concessi per la sistemazione di singoli fabbricati situati all'esterno degli ambiti territoriali di cui al comma precedente, sempre che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal piano regolatore comunale ».

All'art. 3, lettera *e*), sono aggiunte le parole: « della Valle d'Aosta ».

All'art. 5, secondo comma, punto 3, sono aggiunte le parole: « nonchè a favore dei comuni della Valle d'Aosta ».

L'art. 7 è così modificato:

« Alle imprese di cui all'art. 6 della presente legge vengono concessi mutui per le seguenti iniziative:

1) ristrutturazione ed arredamento, ad uso alberghiero, di edifici o complessi di edifici già esistenti;

2) ristrutturazione ed arredamento di esercizi alberghieri già esistenti;

3) ristrutturazione ed arredamento di edifici già esistenti destinati ad utilizzazioni ricettive extra alberghiere, sempre che non rientrino fra le provvidenze previste del capo I della presente legge per i villaggi rurali;

4) costruzione ed arredamento di nuovi esercizi alberghieri.

I mutui hanno una durata massima di anni 18, al tasso annuo di interesse del 6%, e vengono concessi nelle seguenti proporzioni:

fino ad un massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile per i primi 150 milioni di spesa;

fino ad un massimo del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per la parte di spesa eccedente i 150 milioni.

Gli standards qualitativi minimi relativi agli interventi di cui al presente articolo saranno fissati con deliberazione del consiglio regionale.

Il consiglio regionale determina in via generale, con apposito atto deliberativo, l'ammontare massimo unitario delle operazioni di mutuo elencato al primo comma del presente articolo, restando inteso che non sarà consentito, ai fini del rispetto dell'anzidetta limitazione di ammontare, il frazionamento di una medesima iniziativa in più operazioni di mutuo.

Il terzo comma dell'art. 8 è così modificato:

« La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 9% della spesa totale per l'investimento ».

L'art. 14 è così modificato:

« I mutui previsti dalla presente legge non sono in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da essi delegati o da altri enti pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo dell'ammontare degli interventi previsti dalla presente legge ».

L'art. 22 è così modificato:

« Gli immobili e le opere che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla presente legge non possono mutare la destinazione, per la quale venne concessa la provvidenza, per la durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento; per il medesimo periodo di tempo gli immobili che hanno beneficiato delle provvidenze di cui al capo I non possono, altresì, essere alienati per atto tra vivi.

I mutuatari dovranno assumere e costituire formalmente tali vincoli in sede di stipulazione del contratto definitivo di mutuo: i vincoli sono trascritti, a cura e spese dei mutuatari, nei registri immobiliari.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al primo comma, il mutuatario dovrà rimborsare anticipatamente e immediatamente il mutuo e versare, altresì, a titolo penale, una somma pari al 40% del debito residuo.

In casi eccezionali, e previa valutazione delle risultanze negative delle gestioni, la giunta regionale può autorizzare, subordinatamente al rimborso totale delle somme mutuate e sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, l'abolizione dei vincoli di cui sopra, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in funzione delle opere per le quali sono stati concessi i mutui agevolati ».

Art. 3.

All'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1972, n. 40, sono soppresse le parole: « o iniziative di interesse economico locale ».

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, cessa l'applicazione della deliberazione consiliare n. 36, in data 21 marzo 1959.

A decorrere dalla stessa data, sono abrogate le leggi regionali 21 agosto 1962, n. 20; 9 febbraio 1968, n. 4; 11 marzo 1968, n. 8 e 12 luglio 1969, n. 8.

Art. 5.

In sede di formazione del bilancio di previsione della Regione relativo agli esercizi futuri la giunta regionale formula proposte dirette a far affluire nei fondi regionali di rotazione ogni altro stanziamento di bilancio che sia riservato ai settori di intervento ed ai beneficiari previsti dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, assumendo le iniziative a questo scopo necessarie.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. 42.

Modificazione ed ulteriore finanziamento della legge regionale 31 agosto 1972, n. 29, recante norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 9 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'assegno integrativo *una tantum*, di cui all'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 29, è aumentato da lire trentamila a lire sessantamila.

Art. 2.

Le maggiori spese derivanti dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 29, e dalla presente legge, graveranno sul cap. 754 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 754. — Spesa per la corresponsione di un assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali . . . . . L. 10.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti, allegato *E*) . . . L. 10.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1975

ANDRIONE

(8046)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752690)